



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 01/06/2017
nr. 0003703
Classifica I.5.4 Fasc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Raimondo Perra
On. Pierfranco Zanchetta
On. Antonio Gaia
On. Valter Pisedda
- Gruppo Cristiano Socialisti Democratici
- > On. Lorenzo Cozzolino
On. Roberto Deriu
On. Cesare Moriconi
On. Daniela Forma
- Gruppo Partito Democratico
- > On. Luca Pizzuto
On. Eugenio Lai
- Gruppo Sinistra per la democrazia e il progresso
- > On. Augusto Cherchi
- Gruppo Partito dei Sardi
- > On. Emilio Usula
On. Anna Maria Busia
On. Francesco Agus
- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1068/A sul rilascio dei certificati di gravidanza a rischio da parte dei consultori. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2031 del 23 maggio 2017 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

SA/A



PEC

REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 2034/GAB

Cagliari 20 052017

2035
2465

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Entrata del 23/05/2017

nr. 0003425

Classifica I.6.4.Fasc. 69 - 2012
01-00-00

Alla Presidenza della Giunta regionale

PEC



Oggetto: Interrogazione N. 1068/A INTERROGAZIONE PERRA - COZZOLINO - PIZZUTO - CHERCHI Augusto - USULA - ZANCHETTA - BUSIA - AGUS - GAIA - LAI - DERIU - MORICONI - PISCEDDA - FORMA, con richiesta di risposta scritta, sul rilascio dei certificati di gravidanza a rischio da parte dei consultori.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si trasmette, allegata alla presente, la relazione predisposta dalla Direzione generale della sanità, contenente esaustivi elementi di risposta.

Cordiali saluti.

L. Assessore
D'Ordine dell'ASSESSORE
Luigi Benedetto Arru

Regione Autonoma della Sardegna
Uff. Gab. Igiene, Sanità e Assistenza Sociale
Prot. Entrate del 10/05/2017
nr. 0001812
Classifica 1.0.4
12-00-00



AR 702/111

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico
Regione Autonoma della Sardegna
Prot. n. Direzione Generale della Sanità Cagliari,
Prot. Uscita del 10/05/2017
nr. 0012430

TRASMESSA VIA PEC
Classifica 1.0.4
12-01-00



All'Assessore
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1068/A del 7 aprile 2017 (COZZOLINO - PIZZUTO- CHERCHI AUGUSTO - USULA - ZANCHETTA - BUSIA - AGUS - GAIA - LAI - DERIU - MORICONI - PISCEDDA - FORMA), con richiesta di risposta scritta, "sul rilascio dei certificati di gravidanza a rischio da parte dei consultori".

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con PEC della S.V. del 20 aprile 2017 in allegato alla nota dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza n. 2495 dell'11 aprile 2017, si comunica quanto segue.

In merito all'asserzione, riportata nell'interrogazione, che «la legge istitutiva n. 405 del 1975 e la legge regionale n. 6 del 1979 attribuiscono ai consultori familiari esclusivamente il compito di provvedere al monitoraggio della gravidanza fisiologica e a basso rischio», si evidenzia che ciò non corrisponde a quanto stabilito dalla vigente normativa, che tra le prestazioni dei consultori, tra l'altro, prevede espressamente anche l'individuazione delle gravidanze a rischio.

Al riguardo, si richiama che:

- la Legge n. 405 del 29 Luglio 1975, recante "Istituzione dei consultori familiari" stabilisce che il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha, tra l'altro, lo scopo di tutelare la salute della donna e del prodotto del concepimento e che la regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo di tale servizio;
- in attuazione della suddetta Legge n. 405/1975 è stata emanata la Legge Regionale n. 8 dell'8 marzo 1979 recante "Istituzione e disciplina dei Consultori familiari" (si presume sia un refuso l'aver indicato nell'interrogazione la «legge regionale n. 6 del 1979», giacché in quest'ultima - relativa al Rendiconto generale della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1970 - nulla risulta riportato in merito ai Consultori familiari) che tra le finalità del servizio consultoriale individua, tra l'altro, l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante (art. 2, comma 1°, lett. f)), e stabilisce, tra le prestazioni che tale servizio deve garantire, anche l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio, la prevenzione delle cause patologiche che influiscono sul corso della gravidanza, la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati (art. 3, comma 1°, punto 5)).

Come stabilito nella stessa Legge Regionale n. 8/1979, il servizio consultoriale deve garantire, tra l'altro, la collaborazione ed il coordinamento con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria (art. 3, comma 1°, punto 10)) e chiaramente, come riportato nella stessa interrogazione, qualora venga rilevata la sussistenza di medio o alto rischio devono essere coinvolti i servizi di patologia ostetrica di secondo livello.

Pertanto, stabilendo espressamente la vigente normativa tra le prestazioni del consultorio anche l'individuazione delle gravidanze a rischio, detta struttura può a pieno titolo espletare gli adempimenti connessi all'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici nel caso di gravi complicanze della gravidanza, o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 15/2012 convertito con la L. n. 35/2012, che ha stabilito che l'astensione dal lavoro nei casi di cui sopra è disposta dall'Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo Stato-Regioni (non ancora sancito), secondo le risultanze dell'accertamento medico.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

Nella norma attualmente in vigore non è specificata la struttura della ASL deputata all'espletamento dei suddetti adempimenti, non trovando riscontro, pertanto, l'asserzione riportata nell'interrogazione che «*si tratta di valutazioni ope legis demandate ai servizi sanitari medico-legali*».

Non essendo ancora stato sancito il succitato Accordo Stato/Regioni sulle modalità per l'espletamento degli adempimenti connessi all'interdizione delle lavoratrici madri per gravi complicanze della gravidanza, o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, e rendendosi peraltro indifferibile garantire in tutte le ASL dell'ATS Sardegna l'effettuazione di tali adempimenti al fine di scongiurare l'interruzione del servizio, sono state valutate varie soluzioni. Dalla relativa analisi effettuata, la soluzione più adeguata è parsa essere quella di individuare nei Consultori familiari la struttura per l'espletamento dei predetti adempimenti, per gli aspetti che di seguito si compendiano:

- i Consultori sono i Servizi sanitari maggiormente presenti nel territorio; in Sardegna ci sono 72 consultori familiari, distribuiti sull'intero territorio regionale;
- attualmente le gravide afferiscono ai Consultori per varie altre prestazioni, essendo servizi rivolti alla tutela della salute della donna e del bambino, di promozione della procreazione cosciente e responsabile, di informazione e prevenzione;
- tutto il procedimento verrebbe svolto da un'unica struttura, aspetto molto importante sia per il fatto che per le donne affette da grave patologia gravidica è molto difficoltoso recarsi in diversi uffici e/o ambulatori per portare a termine la pratica d'interdizione, e sia per il fatto che in tal modo verrebbe rispettato più facilmente il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice per l'emanazione del provvedimento di interdizione, come stabilito dal comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
- si registrerebbe sicuramente una notevole riduzione del numero di provvedimenti emessi, in quanto il Consultorio garantirebbe la rigorosa applicazione del dettame normativo essendo dotato delle professionalità più adatte nel riconoscere le condizioni morbose;
- la competenza e l'esperienza dell'équipe ostetrica-ginecologica consentirebbe di valutare correttamente la possibilità di interdizione dall'attività lavorativa con un unico provvedimento con prognosi fino all'astensione obbligatoria, qualora necessario, evitando in tali casi successivi accertamenti a carico delle gravide.

E' stato, pertanto, chiesto all'ATS Sardegna di voler individuare nel Consultorio, o in altro idoneo Servizio delle ASL dell'ATS, la struttura alla quale attribuire l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'interdizione delle lavoratrici madri per gravi complicanze della gravidanza, o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, l'ATS - con nota n. 26388 del 22 marzo 2017 - ha incaricato i Direttori di Area a provvedere a quanto necessario affinché i Consultori assicurino l'espletamento di tali adempimenti.

Al riguardo, non si capisce in che modo *"la disposizione adottata configura, inoltre, una lesione del diritto di libera scelta delle donne di optare per il proprio ginecologo di fiducia per rivolgersi a uno non prescelto e non richiesto"*, come riportato nell'interrogazione, giacché anche con quanto disposto dall'ATS con la suddetta nota la donna, ovviamente, può continuare a scegliere di farsi seguire dal ginecologo di sua fiducia, fermo restando che l'astensione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza, o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è disposta in ottemperanza alla vigente normativa dall'ATS Sardegna, che ha individuato nei consultori delle ASL le strutture a ciò deputate.

Si rimane a disposizione per eventuale ulteriori chiarimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Maria Sechi

Dott. ssa M.F.M./A.2
Dott. ssa N.L./ Resp. A.2
Dott. F.A./Dir. Serv. A.F.F.